

Prof. Avv. **GIORGIO ORSONI**
S. CROCE 205 - 30135 VENEZIA
Tel. 041.5231027 - Fax 041.5224190

Avv. **MARIAGRAZIA ROMEO**
S. CROCE 205 - 30135 VENEZIA
Tel. 041.5231027 - Fax 041.5224190

AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

COPIA

- per il Lazio -

ROMA



MOTIVI AGGIUNTI E ISTANZA DI SOSPENSIONE

Per l'**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA** -, in persona del Presidente pro tempore avv. Nicola Marino, il quale agisce anche in proprio, rappresentata e difesa giusta mandato a margine del presente atto dagli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (CF: RSNRG46M29L736M), Mariagrazia Romeo (CF: RMOMGR66E67F537K) e Mario Sanino (CF: SNNM-RA38E03H501M) elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Viale Parioli, 180

MANDATO

Il sottoscritto avv. Nicola Marino, in proprio ed in qualità di Presidente pro tempore dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA, delega alla rappresentanza e difesa nel presente giudizio gli avv.ti prof. Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo del Foro di Venezia e l'avv. Mario Sanino del Foro di Roma, conferendo loro tutte le facoltà di legge, con il potere di sottoscrivere gli atti, proporre istanze cautelari, rinunciare, transigere.

Elegge domicilio presso lo Studio dell'ultimo in Roma, viale Parioli n.180.

NEL RICORSO NRG 10937/2010

CONTRO

- Il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore;
- Il **Ministero dello Sviluppo economico**, in persona del Ministro pro tempore;

E CON L'INTERVENTO DI

- **Adr Center SpA;**
- **Associazione Avvocati per 00la Mediazione;**
- **Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;**
- **Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare;**
- **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;**

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

IN PUNTO

Annullamento, **previa sospensione**, del decreto del Ministro di Giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla GU n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto *“regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010”*.

Dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010 (come modificato dall'art.84 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 79 convertito in L. 9 agosto 2013 n. 98), in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione e per l'effetto sospensione del presente processo e rinvio alla Corte Costituzionale.

--- o O o ---

1) Con il ricorso introduttivo si è proceduto all'impugnazione del DM 180 del 18 ottobre 2010 avente ad oggetto il *“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei firmatari per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n. 28/10”*, lamentando la violazione degli artt. 16 e 17 del Dlgs 28/2010.

In particolare, le censure svolte avverso il Regolamento involgevano la mancata indicazione dei criteri di individuazione e selezione degli organismi di mediazione, l'insussistenza di qualsivoglia garanzia di adeguata competenza professionale, nonché la genericità e l'incongruità dei criteri di determinazione delle indennità da corrispondere.

In via subordinata era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 16 del Dlgs 28/2010 in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione, lamentando la violazione dei principi costituzionali che dispongono la vincolatività dei dettami della legge delega e garantiscono il diritto di difesa.

2) Codesto Ecc.mo TAR, con ordinanza del 12 aprile 2011, dichiarava non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, censurando la previsione di cui all'art.5 del Dlgs 28/10 al I comma:

- primo periodo, ove introduce l'obbligo, per talune materie del previo esperimento, del procedimento di mediazione;
- secondo periodo, ove qualifica siffatto esperimento quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- terzo periodo, ove dispone che l'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal Giudice.

Nonché, censurando la previsione di cui all'art.16 del medesimo decreto, ove prevedeva che *“abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione, sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza”*.

3) La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012, dichiarava l'illegittimità costituzionale esclusivamente dell'art. 5 al I comma ed in via consequenziale adeguava la formulazione dei comma successivi.

Ciò accertando la sussistenza di un eccesso di delega *“in relazione al carattere obbligatorio dell'istituto di conciliazione e alla conseguente strutturazione della relativa procedura come condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie dell'art. 5, comma I del Dlgs n. 28 del 2010”*.

4) A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il Legislatore, ha reintrodotto nel Decreto del Fare (decreto-legge 21 giugno 2013 n.79 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98), con l'art. 84, modifiche ed integrazioni al Dlgs 28/10, ripristinando l'esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilità per la domanda giudiziale in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto d'aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medico- sanitarie e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Eliminando esclusivamente rispetto alla precedente formulazione la materia del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

--- o O o ---

Orbene siffatta modifica legislativa appare, anch'essa, in contrasto con le medesime previsioni costituzionali già invocate in relazione alla precedente formulazione legislativa, sicchè non può esimersi dal sollevare la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 5 Dlgs 280/2010 in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione e ciò per i seguenti motivi:

--- o O o ---

1) Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 5 (come innovato dall'art. 84 del Decreto del Fare) in riferimento all'art. 77 della Costituzione

La previsione di cui all'art. 5 del Dlgs 28/10, ancor oggi, a seguito dell'intervento legislativo apportato con il Decreto del Fare (Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 79 convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 98), non pare aver superato le censure di illegittimità costituzionale già sollevate nel ricorso introduttivo.

Si consideri che, per effetto di siffatta disposizione, nel nostro ordinamento, il sistema di tutela giudiziaria, nelle principali materie oggetto del contenzioso civile, è subordinato all'esperimento del tentativo di mediazione conciliazione, concepito quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Siffatta articolata previsione rappresenta una sostanziale modifica del sistema processuale che ha fin qui caratterizzato la disciplina di accesso alla giustizia, interamente imperniata sul principio costituzionale del diritto di difesa.

Principio che ha trovato, peraltro, pieno riconoscimento e tutela anche nell'ordinamento comunitario, ove, in particolare, la direttiva 2008/52 CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, proprio nel disciplinare l'istituto della mediazione, già nelle premesse ha invitato gli

stati membri ad *“agevolare un miglior accesso alla giustizia”* .

Precisando che (paragrafo 5 delle premesse) *“l’obiettivo di garantire un miglior accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione Europea di istituire una spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziari ed extragiudiziali delle controversie”* .

E’ evidente, pertanto, che la previsione di cui all’art. 5 rappresenta il cardine **di un** nuovo sistema articolato di accesso alla giustizia volto a modificare **la disciplina** processuale civilistica fin qui vigente e ad incidere nella stessa **concezione** della tutela e garanzia delle posizioni giuridiche dei singoli.

Tale riconsiderazione del sistema processuale, al di là della compatibilità con il principio di cui all’art. 24 della Costituzione- di cui si dirà oltre- appare certamente non aderente, sul piano contenutistico, allo strumento normativo del decreto legge utilizzato per introdurlo.

E’ da rilevare, infatti, che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (la sentenza 272/2012) con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 5 Dlgs 280/2010, al I comma, ove il legislatore delegato aveva previsto il carattere obbligatorio dell’istituto di conciliazione, eccedendo le disposizioni della legge delega, il medesimo legislatore, non pago della irrivalità fin lì contestata, ha ritenuto di avvalersi, ancora una volta di uno strumento legislativo improprio.

L’abuso dell’utilizzo della decretazione di urgenza in materie non compatibili con l’iter accelerato di formazione di siffatto strumento legislativo, pe-

raltro, è stato di recente assai censurato dalla stessa Corte Costituzionale.

In particolare, si consideri la recentissima sentenza del 3 luglio 2013 n. 220, la quale ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 17 e 18 del decreto legge 95/2012, convertito con legge 135/2012, per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, censurando la scelta inopinata del legislatore di prevedere l'abolizione delle provincie e la contestuale istituzione delle città metropolitane, utilizzando lo strumento della decretazione di urgenza.

A riguardo, la Corte Costituzionale, ha rilevato che l'introduzione di una disciplina legislativa ad opera di un decreto legge impone, in primo luogo, la valutazione della *"compatibilità dello strumento normativo del decreto legge, quale delineato e disciplinato dall'art. 77 Cost., con le norme costituzionali"* che presiedono alla disciplina della materia oggetto dell'intervento legislativo.

Ciò in quanto *"i decreti legge traggono la loro legittimazione generale da casi straordinari e sono destinati ad operare immediatamente, allo scopo di dare risposte normative rapide a situazioni bisognose di essere regolate in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute urgenti necessità. Per questo motivo il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto legge debba contenere "misure di immediata applicazione" (art. 15 comma III L. 23 agosto 1988 n. 400 "disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)". La norma citata, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del*

decreto legge (sentenza n. 22 del 2012), che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse previsioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo”.

La Corte ha altresì evidenziato che ove le previsioni introdotte con il decreto legge comportino la trasformazione dell'intera disciplina ordinamentale prevista e garantita dalla Costituzione, la conseguenza che deve trarsi è la palese incompatibilità di siffatta previsione “*sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell'intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un caso straordinario di necessità ed urgenza*”.

Ora, tale motivazione, utilizzata per rilevare l'illegittimità degli artt. 17 e 18 del Decreto Legge 95/2012, può essere facilmente mutuata nella fattispecie in esame.

Le modifiche apportate all'art. 5 del Dlgs 280/2010, ad opera dell'art. 84 del Decreto del Fare determinano una *trasformazione radicale dell'intero sistema processuale*, introducendo una condizione di procedibilità propedeutica all'esperimento della domanda giudiziale.

E' altresì indubitabile che, anche nel caso di specie, come per la questione della soppressione delle province, fosse aperto da tempo un acceso dibattito che aveva addirittura già interessato la stessa Corte Costituzionale, a riprova della rilevanza ed incisività della disciplina della media conciliazione nell'ambito dell'intero ordinamento processuale.

Sicché è evidente che anche in relazione a tale iniziativa legislativa non possa ravvisarsi quel carattere di straordinaria necessità ed urgenza che funge da presupposto nell'utilizzo del sistema di decretazione di urgenza.

Ma di ciò, peraltro, ha dato prova lo stesso legislatore.

Si consideri che l'art. 84 del Decreto del Fare (introducendo modifiche all'art. 5 Dlgs 28/2010) al II comma ha rinviato l'applicazione dell'intera disposizione "*decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto*".

Tale previsione, nel sancire una efficacia differita alle disposizioni contenute in un decreto legge, svisciva la stessa ratio sottesa allo strumento legislativo della decretazione di urgenza.

L'uso di siffatto strumento, come già anticipato, presuppone una situazione straordinaria di necessità ed urgenza tale per cui, come evidenziato dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 220/2013), esso debba contenere misure di immediata applicazione.

Se così non è ed addirittura se ne differisce l'entrata in vigore, è evidente come il legislatore abbia fatto mal uso dello strumento della decretazione di urgenza, violando i principi costituzionali che ne sorreggono la disciplina.

--- o O o ---

2) Sulla illegittimità costituzionale dell'art. 5 (come innovato dall'art.84 del Decreto del Fare) in riferimento all'art. 24 della Costituzione

L'attuale formulazione dell'art. 5, così come innovata ad opera del Decreto del Fare, non supera le eccezioni di illegittimità già sollevate, avverso la

precedente formulazione della medesima norma, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Si consideri che, già la precedente formulazione della norma aveva indotto Codesto Ecc.mo Tar (con ordinanza 3202/2011) a ritenere rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità sollevata dalle ricorrenti in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Ciò, in particolare, ove la norma censurata introduceva *“a carico di chi intende esercitare in giudizio una azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate, l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione”*; altresì ove prevedeva *“che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”*, ed altresì ove disponeva che *“l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice”*.

A supporto del giudizio di rilevanza della questione sollevata dalle ricorrenti, Codesto Ecc.mo Tar aveva rilevato che le disposizioni di cui agli artt. 5 e 16 *“risultano in contrasto con l'art. 24 Costituzione, nella misura in cui determinano nelle considerate materie, una incisiva influenza da parte di situazioni preliminari e pregiudiziali sull'azionabilità in giudizio di diritti soggettivi e sulla successiva funzione giurisdizionale statale, su cui lo svolgimento della mediazione variamente influisce”*.

Ora, la Corte Costituzionale, a fronte di tale rimessione, si è limitata ad esaminare i profili di illegittimità denunciati in riferimento al solo art. 77 della Costituzione, ritenendo implicitamente preliminare tale vaglio, rispetto

a qualsivoglia valutazione ulteriore.

Ad oggi pertanto, a seguito della reintroduzione ad opera del Decreto del **Fare** della previsione dell'art. 5 Dlgs 280/10 ove dispone l'obbligatorietà nel **tentativo** di conciliazione, quale condizione di procedibilità per la formulazione della domanda giudiziale e dunque per l'accesso alla giustizia, siffatta **previsione** pone ulteriori profili di legittimità in riferimento all'art. 24 della **Costituzione**.

Si consideri quanto già evidenziato in relazione ai principi che, nell'ambito **dell'ordinamento** comunitario, sorreggono l'introduzione della disciplina **della mediazione** in materia civile e commerciale .

Il Parlamento Europeo ed il Consiglio, nella direttiva 2008/52/CE ha indicato quale obiettivo per gli stati membri quello di garantire un migliore **accesso alla giustizia**, attraverso *“uno spazio di libertà”*.

Vi è da chiedersi, già in relazione a tali previsioni comunitarie, se il sistema **introdotto** dall'art. 84 del Decreto del Fare, attraverso l'introduzione di una **condizione** obbligatoria di procedibilità propedeutica all'esperimento delle **domande giudiziali** possa davvero garantire quel libero accesso alla giustizia **che** la Comunità Europea ha inteso tutelare.

Ma ancor più incisivamente, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, vi è da **chiedersi** se il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione possa ritenersi **garantito** ove si frappongano ostacoli al suo diretto esercizio.

A ciò soccorre la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale (si veda, **in particolare**, tra le ultime, sentenza 25 luglio 2008 n.296) ove, nel dichiara-

re costituzionalmente illegittimo l'art.15 comma I dell'allegato al regio DI 1934 n. 1938, riprodotto dall'art.17 DM 13 dicembre 1956, norma che subordinava la proposizione delle azioni giudiziali derivanti dal contratto di trasporto di persone sulle ferrovie dello Stato alla previa presentazione del reclamo in via amministrativa, ha ribadito l'esistenza di un principio generale di accesso immediato alla giurisdizione ordinaria.

A riguardo, la Corte ha evidenziato che le ipotesi di "giurisdizione condizionata" contrastano con il principio generale di accesso immediato alla giurisdizione ordinaria.

Rilevando altresì come siffatto principio possa essere ragionevolmente derogato da norme ordinarie esclusivamente in presenza di interessi generali o di pericoli di abusi (sentenze nn. 403/07 e 82/92) o di interessi sociali (sentenza 251/03) o di superiori finalità di giustizia purchè anche in tal caso, la tutela giurisdizionale non sia resa eccessivamente difficoltosa (sentenza 406/93).

Orbene, alla stregua della stessa giurisprudenza costituzionale, è evidente come nel caso di specie l'introduzione di una condizione di procedibilità che ostacola di fatto l'accesso immediato alla giustizia non risponda a qualsivoglia superiore interesse espresso, né implicito.

Ed anzi rende eccessivamente gravoso l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Non ci si trova in presenza di un interesse generale superiore allo stesso interesse alla fruibilità della giustizia, non si verte in materie ove vi è pericolo di abusi o ove sussistono interessi sociali o superiori.

La reintroduzione, ad opera dell'art.84 del Decreto del fare, **dell'**esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione quale condizio-
ne di procedibilità per l'accesso alla domanda giudiziale, in svariate materie **del** diritto civile, rappresenta null'altro che un ostacolo all'accesso libero ed **immediato** alla giustizia.

Da ciò deriva il suo palese contrasto con il principio sancito dall'art. 24 del-
la Costituzione.

E' evidente, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 del Dlgs 28/10.

--- o O o ---

Sulla sospensiva

Le censure già svolte evidenziano la palese violazione, ad opera dell'art. 5 **del** Dlgs 28/10, degli artt. 77 e 24 della Costituzione.

La reintroduzione di una condizione di procedibilità propedeutica **all'**esperimento dell'azione giudiziale per effetto di un decreto legge, oltre-
tutto irritualmente connotato da una efficacia differita nel tempo, si pone in **stridente** contrasto con il principio di accesso libero alla giustizia, quale **peculiare** manifestazione del diritto di difesa riconosciuto e garantito all'art.24 **della** Costituzione.

E' evidente pertanto che le questioni di legittimità già sollevate non vengano **tempestivamente** esaminate, allora, in tal caso, la norma censurata rischia di **compromettere** l'intero sistema costituzionale sul quale si regge l'**ordinamento** processuale.

---- o O o ---

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, si dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto è di € 650,00.

---- o O o ---

Per i suesposti motivi

SI CHIEDE

L'annullamento, previa sospensione, del decreto del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro per lo Sviluppo economico n. 180 del 10 ottobre 2010, pubblicato sulla GU n. 258 del 4 novembre 2010, avente ad oggetto *“regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010”*;

- **la** dichiarazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del Dlgs n. 28 del 4 marzo 2010 in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione e per l'effetto sospensione del presente processo e rinvio alla Corte Costituzionale.

--- o O o ---

Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 115/02 (come modificato dal DL 6 luglio 2011, n. 98) e della L. n. 228/2012, si dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto è pari ad Euro 650,00.

--- o O o ---

Vittoria di spese ed onorari.

Venezia, 18 ottobre 2013

Avv. Prof. Giorgio Orsoni

Avv. Mariagrazia Romeo

Avv. Mario Sanino

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto

all'Ufficio Unico Notifiche sottoindicato, ho notificato il suesteso atto a:

1) **Il Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore, domi-

ciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12 e ciò ho fatto consegnando copia conforme a mani

di

NO AMICI
NO UNEP
PELLO DI ROMA

2) **Il Ministero dello Sviluppo Economico**, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato ex lege presso la sede dell'Avvocatura Generale dello

Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e ciò ho fatto consegnando copia

conforme a mani di

3) **Adr Center SpA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rap-

presentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Palo, Rodolfo Cicchetti e Dona-

alla Mangani, con domicilio eletto presso lo Studio Oikos in Roma (cap
00136), via Luigi Rizzo n.62 e ciò ho fatto consegnando copia conforme a
mani di

Associazione Avvocati per la Mediazione, in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Daniela Baudin e
Angelo Prete, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alberto Mascia
in Roma (cap 00162), Via Michele di Lando n. 41 e ciò ho fatto consegnan-
do copia conforme a mani di

5) Avv. Lorenza Morello, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Ma-
scia in Roma (cap 00162), Via Michele di Lando n. 41 e ciò ho fatto conse-
gnando copia conforme a mani di

6) Avv. Alberto Mascia, con domicilio eletto presso l'avv. Alberto Mascia
in Roma (cap 00162), Via Michele di Lando n. 41 e ciò ho fatto consegnan-
do copia conforme a mani di

9) **Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio
BDL in Roma (00187), Via Bocca di Leone n. 78 e ciò ho fatto consegnan-
do copia conforme a mani di

10) **Associazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti**, in persona del le-
gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto
Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio BDL in Roma
(00187), Via Bocca di Leone n. 78 e ciò ho fatto consegnando copia con-
forme a mani di

11) **Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e Informa-**
re, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio eletto
presso lo studio degli avv.ti Giampiero Amorelli e Dorodea Ciano in Roma
(00185), Via Guglielmo Pepe n. 37 e ciò ho fatto consegnando copia con-

11

...a mani di

... **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze**, in persona del Presi-
... **pro tempore**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Scripelliti e Gae-
... **Viciconte**, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Alessandro
... **in Roma** (00186), Largo dei Lombardi n.4 e ciò ho fatto consegnando
... **conforme a mani di**

AMICI
JNEP
ELLO DI ROMA

... **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno**, in persona del Presi-
... **pro tempore**, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Paolino, con
... **domicilio** eletto presso lo studio dell'avv. Leopoldo Fiorentino, in Roma
... **1992**, Piazza Cola di Rienzo n. 92 e ciò ho fatto consegnando copia con-
... **a mani di**

mu

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI ROMA

Settore

4

Zona

62

CASSA 10 /2013

Cron. 14.630 Dest. 9/11 Data Ric. 24/10/2013

Richiedente: SANINO

Relazione di Notificazione **URGENTE**

Trasf. 7,29 Sp.postale 0,00

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico c/o la Corte di Appello di Roma, ho notificato il presente atto a **ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI ROMANI E ASSOCIAZIONE AGIRE E INFORMARE, IN PERSONA DEL LEG.RAPPR. PRO TEMPORE CON DOM. EL. C/O GLI AVV.TI GIAMPIERO AMORELLI E DORODEA CIANO**

ROMA - VIA PEPE GUGLIELMO, 37

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per _____

A mani di *ell' Avv. Amorelli Giampiero*
impiegato dip.te incaricato alla ricezione
~~Sortire~~ in busta chiusa - sigillata con ~~trascritto n. cron.~~
tale qualificatosi, capace e temp. con-
vivente, che si incarica della consegna
domiciliario-destinatario e familiari
conviventi al momento assenti
24/10/2013

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee _____
L'Ufficiale Giudiziario

Roma, _____

**UFFICIALE GIUDIZIARIO
DI AREA DIRETTIVA
Dott. Massimo Amici**

Ai sensi dell'art. 140 c.p.c., curando il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di Roma, per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio e/o per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

Roma, _____ L'Ufficiale Giudiziario _____

